



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, recante la «*Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 giugno 2020, prot. n. 213 recante:«*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021*»
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, recante «*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270* »;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l' equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome in vista dell'accordo formale;
- VISTO l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 2020;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'11 e 22 giugno 2020 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021;
- CONSIDERATO che la formazione acquisita nelle lauree magistrali delle professioni sanitarie è finalizzata all'acquisizione delle funzioni dirigenziali nelle relative aree professionali e alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;



Il Ministro dell' università e della ricerca

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l'offerta formativa definita dalle università per l'a.a. 2020/2021;

RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA:

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, è determinato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Classe LM/SNT 1

Scienze infermieristiche e ostetriche n.1.499

Classe LM/SNT 2

Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione n. 639

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 420

Classe LM/SNT 3

Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 115

Classe LM/SNT 4

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 245

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'annuale decreto ministeriale recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.



Al Ministro dell' università e della ricerca

2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi